



Notaio
Francesca Biscozzi

Repertorio n.5049

Raccolta n.3517

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di maggio

Registrato a Taranto

il 22 maggio 2024

- 20 maggio 2024 -

al n. 8241 / 1T

In Martina Franca nel mio studio in Corso Italia n. 22 alle ore alle ore sedici e minuti trenta.

Innanzi a me avv. Francesca Biscozzi, Notaio in Martina Franca iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Taranto.

SONO PRESENTI

-PALESE Antonio, nato a Taranto il 16 settembre 1965 e residente a Taranto in via Lago di Garda n.28 codice fiscale: PLS NTN 65P16 L049M;

- CAROLI Graziano, nato a Taranto il 3 ottobre 1977 e residente a Mottola in Contrada Dolce Morso n.222 codice fiscale: CRL GZN 77R03 L0490;

- COLUCCI Gino, nato a Martina Franca il giorno 15 novembre 1968 residente a Mottola in via Quasimodo n.2 codice fiscale:CLC GNI 68S15 E986W;

- DI BELLO Alessandro, nato a Taranto il giorno 8 gennaio 1973 e residente a Martina Franca in via Massafra zona Fn.113 codice fiscale: DBL LSN 73A08 L049V;

- INGROSSO ROBERTA, nata a Taranto il 22 febbraio 1964 e

	ivi residente in via Veneto n.23 codice fiscale:NGR RRT	
	64B62 L049P;	
	- MISSIONI Angelo, nato a Taranto il giorno 8 giugno 1946 e	
	residente in Martina Franca in Strada Pezze Mammarelle zona	
	I n.136 codice fiscale MSS NGL 46H08 L049T;	
	- PRETE Ippazio, nato a Taranto il 18 gennaio 1958 ed ivi	
	residente in via Veneto n.23 codice fiscale:PRT PPZ 58A18	
	L049A;	
	- PALESE Roberto, nato a Taranto il 26 ottobre 2004 e ivi	
	residente in via Lago di Garda n.28 codice fiscale PLS RRT	
	04R26 L049H;	
	i quali dichiarano di essere associati dell'Associazione	
	non riconosciuta: "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TARAS	
	706 a.C." avente sede legale in Taranto Piazza della Li-	
	bertà snc (già in via Principe Amedeo n.32), codice fiscale	
	90211440731, costituita con atto a rogito del Notaio Riccar-	
	do Frascolla, già di Taranto, in data 26 marzo 2012, rep.	
	221835, reg.to a Taranto il 2 aprile 2012 al n.ro 4512 e	
	successivo atto integrativo autenticato dal medesimo Notaio	
	Riccardo Frascolla, già di Taranto, in data 3 aprile 2012,	
	Rep. 221851, reg.to a Taranto il 4 aprile 2012 al n.ro	
	4674; modificata con atto a mio rogito del 20 dicembre 2019	
	repertorio n.2792 registrato a Taranto il 15 gennaio 2020	
	al n.644 serie 1T ed ulteriore modifica con atto a mio rogi-	
	to del 24 marzo 2021 repertorio n. 3328 registrato a Taran-	

	to il 25 marzo 2021 al n. 4972 serie 1T.	
	Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità	
	personale io Notaio sono certa, mi dichiarano che si è riu-	
	nita, in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazio-	
	ne l'assemblea straordinaria della citata associazione per	
	discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	Modifica dello statuto dell'Associazione, a seguito della	
	richiesta di integrazione pervenuta dall'Ufficio Regionale	
	RUNTS (protocollo n. 0152724/2024 del 26/03/2024).	
	All'uopo mi chiedono di ricevere in forma pubblica, il ver-	
	bale di detta assemblea.	
	Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quan-	
	to segue:	
	"Ai sensi dell'articolo 12 (dodici) del vigente Statuto so-	
	ciale, assume la Presidenza, su designazione dei presenti	
	PALESE Antonio il quale:	
	ACCERTATA	
	l'identità e la legittimazione dei presenti,	
	CONSTATA	
	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle for-	
	me e nei termini previsti dallo statuto;	
	- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;	
	- che in seconda convocazione, sul totale degli associati a-	
	venti diritto a manifestare la volontà assembleare per com-	

	plessivi numero 146 voti partecipano, in proprio e/o per de-	
	leghe, che saranno conservate agli atti dell'Associazione,	
	numero sedici associati, e precisamente:	
	- essi costituiti PALESE Antonio, CAROLI Graziano, COLUCCI	
	Gino, DI BELLO ALESSANDRO, INGROSSO ROBERTA, MISSIANI Ange-	
	lo, PRETE IPPAZIO E PALESE ROBERTO;	
	- ALFIERI Pierluigi, nato a Taranto il 25 marzo 1979 presen-	
	te per delega a PRETE Ippazio;	
	- Basile Antonio, nato a Taranto il 18 dicembre 1988 presen-	
	te per delega a COLUCCI Gino;	
	- Burrasca Ernesto nato a Taranto il 18 settembre 1973 pre-	
	sente per delega a COLUCCI Gino;	
	- DE MOLFETTA Rodolfo, nato a Taranto il 13 dicembre 1974	
	presente per delega a PALESE Antonio;	
	- DOLENTE Angelo, nato a Taranto il 14 febbraio 1952 presen-	
	te per delega a CAROLI Graziano;	
	-DOLENTE Cosimo, nato a Taranto il giorno 8 settembre 1983	
	presente per delega a CAROLI Graziano	
	- GUARINI Fabio, nato a Taranto il 25 gennaio 1993 presente	
	per delega a PRETE Ippazio;	
	- che del Consiglio Direttivo è presente di persona PALESE	
	Antonio e per delega ALFIERI Pierluigi, DE MOLFETTA Rodol-	
	fo, DOLENTE Cosimo	
	TUTTO CIÒ CONSTATATO	
	- Dichiarata validamente costituita, ai sensi e per gli effet-	

	ti del citato art. 12 (dodici) del vigente Statuto sociale,	
	la presente assemblea e che la stessa è atta a deliberare.	
	Il Presidente , ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 (do-	
	dici) dello Statuto vigente	
	DETERMINA	
	che le modalità di votazione sono per alzata di mano e apre	
	la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno.	
	Prende la parola il Presidente, il quale espone all'assem-	
	blea le motivazioni che inducono a modificare gli articoli	
	9 e 12 dello statuto.	
	In particolare sottolinea che tale modifica è stata richie-	
	sta dalla Regione Puglia con comunicazione a mezzo pec del	
	26 marzo 2024 protocollo 0152724/2024.	
	Con tale comunicazione il Dipartimento Welfar della Regione	
	Puglia ha evidenziato che l'articolo 9 dello statuto riser-	
	vando il diritto di voto agli associati persone fisiche mag-	
	giori di anni diciotto contravvenga a quanto stabilito dal	
	legislatore il quale sancisce la parità tra tutti i soci e	
	prevede espressamente all'art. 24 comma 2 D.Lgs 117/2017	
	che "ciascun associato ha un voto".	
	Inoltre l'art. 12 dello statuto nel prevedere che l'Assem-	
	blea generale degli associati è costituita da tutti gli as-	
	sociati persone fisiche maggiorenni" lede il principio di	
	partecipazione democratica alla vita dell'ente impedendo la	
	piena partecipazione del socio minorenni previsto all'art.	

	4 dello statuto con la qualifica di "socio Junior".	
	L'articolo 12 nell'escludere la necessità di un quorum co-	
	stitutivo per l'assemblea in seconda convocazione - sia che	
	si tratti di adunanza ordinaria sia per il caso di quella	
	straordinaria - e nel prevedere che le "deliberazioni del-	
	l'Assemblea straordinaria sono valide quando sono approvate	
	dai 2/3 dei presenti sia in prima che in seconda convocazio-	
	ne" contravviene al principio democratico di partecipazione	
	alla vita associativa, cui ogni ente dovrebbe conformarsi	
	così come esplicitato dal Ministero del Lavoro e delle Politi-	
	che sociali anche nelle circolare n.20 del 27 /12/2018.	
	Al tal fine il Presidente, quindi, propone all'Assemblea di	
	modificare l'articolo 9 (nove) e l'articolo 12 (dodici) co-	
	me segue:	
	Articolo 9 - Diritto di elettorato, requisiti, gratuità del-	
	le cariche.	
	Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che	
	siano persone fisiche; nel caso siano associati Enti o per-	
	sone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato	
	dal Legale rappresentante pro tempore. Il diritto di eletto-	
	rato passivo per accedere alle cariche associative spetta a	
	tutti gli Associati capaci di agire ferma la sussistenza di	
	particolari requisiti di professionalità, eventualmente ri-	
	chiesti dal Consiglio Direttivo in sede di indizione	
	dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Diret-	

	tivo (incluso il Presidente) e dell'Organo di Controllo, se	
	nominato. Il diritto di elettorato - sia attivo che passivo	
	- viene sospeso in ipotesi di mancato versamento della quo-	
	ta associativa dell'anno in corso. Le cariche elettive	
	dell'Associazione sono tutte essenzialmente gratuite, salvo	
	l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute	
	in ragione dell'incarico svolto e documentate ed approvate	
	dal Consiglio Direttivo	
	Articolo 12 - Assemblea degli Associati	
	L'Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti	
	gli Associati persone fisiche e dagli Associati diversi dal-	
	le persone fisiche, nelle persone dei loro Legali rappresen-	
	tanti p.t. ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assem-	
	blea Generale ha le seguenti competenze inderogabili: - no-	
	mina e revoca dei componenti degli organi sociali; - nomina	
	e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della re-	
	visione legale dei conti; - approva il bilancio; - delibera	
	sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - de-	
	libera sulla esclusione degli associati; - delibera sulle	
	modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; - ap-	
	prova l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - de-	
	libera lo scioglimento; - delibera la trasformazione, fusio-	
	ne o scissione dell'associazione; - delibera sugli altri og-	
	getti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo	

	Statuto alla sua competenza. L'Assemblea - almeno una volta	
	l'anno - è tenuta all'approvazione del rendiconto annuale -	
	con annessa relazione - nonché ogni qualvolta lo decida il	
	Consiglio Direttivo o lo richieda l'Organo di Controllo,	
	quando nominato, o ne faccia espressa richiesta un decimo	
	degli Associati legittimati al voto. Le decisioni dell'As-	
	semblea sono sempre assunte su proposte specificamente indi-	
	cate e in modo da garantire la massima trasparenza e	
	lealtà, in un'ottica di democrazia partecipata nella vita	
	associativa. Le modalità di votazione sono determinate, in	
	occasione dell'Assemblea, dal Presidente dell'Assemblea o	
	dal Consiglio Direttivo, salvo quelle per l'Assemblea per	
	l'elezione del Consiglio Direttivo (incluso il Presidente)	
	e l'Organo di Controllo, che saranno regolate tramite appo-	
	sito regolamento redatto dal Consiglio Direttivo (il "Rego-	
	lamento Elettorale"). Il Regolamento Elettorale potrà preve-	
	dere il voto segreto per l'elezione delle cariche prefate.	
	Con l'obiettivo di facilitare la massima partecipazione al-	
	le decisioni dell'Associazione, sarà possibile esercitare	
	il proprio diritto di voto per corrispondenza oppure attra-	
	verso il meccanismo del cd. E-Voting, ossia attraverso il	
	sito web dell'Associazione, con le modalità che saranno com-	
	piutamente elaborate, mercé apposito regolamento redatto	
	dal Consiglio Direttivo. Delle operazioni di spoglio viene	
	redatto verbale a cura del Segretario. La convocazione	

	dell'Assemblea deve essere effettuata mediante comunicazio-	
	ne scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e	
	dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convoca-	
	zione e l'elenco analitico dei punti all'ordine del giorno,	
	pubblicata sul sito internet dell'Associazione almeno 15	
	(quindici) giorni o, nel caso di Assemblea chiamata a deli-	
	berare per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Presiden-	
	te, del Presidente Onorario e dell'Organo di Controllo, se	
	nominato, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza	
	stessa. Sono ammesse deleghe esclusivamente in favore degli	
	Associati. Ogni rappresentante non può avere più di due de-	
	leghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in	
	sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di	
	quest'ultimo, l'Assemblea nomina, seduta stante, un Presi-	
	dente per l'Assemblea, scegliendolo tra gli Associati. In i-	
	potesi di votazione richiesta direttamente dagli Associati	
	(non meno di un decimo degli aventi diritto al voto), la do-	
	manda dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo, con	
	l'indicazione analitica degli argomenti da trattare e le	
	proposte da porre in votazione.	
	Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, l'Assemblea si co-	
	stituisce e delibera come segue:	
	in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese	
	a maggioranza di voti e con la presenza (in proprio o per	
	delega) di almeno la metà degli associati. Qualora in sede	

	di prima convocazione il quorum necessario per la validità	
	della seduta (la presenza di almeno metà degli associati)	
	non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà	
	valida qualunque sia il numero degli intervenuti;	
	le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo sta-	
	tuto richiederanno per la loro validità la presenza (in pro-	
	prio o per delega) di almeno tre quarti degli associati e	
	il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deli-	
	berare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione	
	del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di	
	almeno tre quarti degli associati.	
	In caso di espressione del voto per corrispondenza o trami-	
	te E-Voting, gli Associati che hanno espresso il voto sono	
	computati nel quorum costitutivo. Nelle deliberazioni	
	dell'Assemblea, in caso di parità (tenuto conto anche dei	
	voti già espressi per corrispondenza o tramite E-Voting da-	
	gli Associati non presenti, ma votanti), sarà indetta una	
	nuova votazione (o più votazioni) degli Associati presenti	
	(in proprio o rappresentati per delega) in Assemblea, sino	
	al conseguimento della maggioranza (tenuto sempre conto an-	
	che dei voti già espressi per corrispondenza o tramite	
	E-Voting dagli Associati non presenti, ma votanti), salvo	
	quanto previsto nel Regolamento Elettorale. Il verbale	
	dell'assemblea conterrà la descrizione dettagliata delle o-	
	perazioni di spoglio. All'Assemblea, compete la nomina del	

	Presidente, del Consiglio Direttivo (per questi, sin dalla	
	fase costituente), la decisione di dotarsi dell'Organo di	
	Controllo, al di fuori di ipotesi di obbligatorietà dello	
	stesso, e la conseguente nomina dei suoi membri. Ogni aven-	
	te diritto, potrà esprimere un solo voto, in rigorosa ottem-	
	peranza dei principi di democrazia ed uguaglianza, compiuta-	
	mente estrinsecati nel precetto "una testa, un voto."	
	Ciò esposto invita l'assemblea a voler deliberare in merito.	
	-L'assemblea degli associati, preventivamente informata di	
	quanto posto all'ordine del giorno e già a conoscenza di	
	quanto dal Presidente qui esposto, all'unanimità,	
	DELIBERA QUANTO SEGUE	
	- A -	
	di modificare l'articolo 9 (nove) dello statuto sociale nei	
	termini seguenti:	
	Articolo 9 - Diritto di elettorato, requisiti, gratuità del-	
	le cariche.	
	Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che	
	siano persone fisiche; nel caso siano associati Enti o per-	
	sone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato	
	dal Legale rappresentante pro tempore. Il diritto di eletto-	
	rato passivo per accedere alle cariche associative spetta a	
	tutti gli Associati capaci di agire ferma la sussistenza di	
	particolari requisiti di professionalità, eventualmente ri-	
	chiesti dal Consiglio Direttivo in sede di indizione	

	dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Diret-	
	tivo (incluso il Presidente) e dell'Organo di Controllo, se	
	nominato. Il diritto di elettorato - sia attivo che passivo	
	- viene sospeso in ipotesi di mancato versamento della quo-	
	ta associativa dell'anno in corso. Le cariche elettive	
	dell'Associazione sono tutte essenzialmente gratuite, salvo	
	l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute	
	in ragione dell'incarico svolto e documentate ed approvate	
	dal Consiglio Direttivo."	
	-B-	
	di modificare l'articolo 12 (dodici) dello statuto sociale	
	nei termini seguenti:	
	Articolo 12 - Assemblea degli Associati	
	L'Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti	
	gli Associati persone fisiche e dagli Associati diversi dal-	
	le persone fisiche, nelle persone dei loro Legali rappresen-	
	tanti p.t. ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assem-	
	blea Generale ha le seguenti competenze inderogabili: - no-	
	mina e revoca dei componenti degli organi sociali; - nomina	
	e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della re-	
	visione legale dei conti; - approva il bilancio; - delibera	
	sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - de-	
	libera sulla esclusione degli associati; - delibera sulle	
	modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; - ap-	

	prova l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - de-	
	libera lo scioglimento; - delibera la trasformazione, fusio-	
	ne o scissione dell'associazione; - delibera sugli altri og-	
	getti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo	
	Statuto alla sua competenza. L'Assemblea - almeno una volta	
	l'anno - è tenuta all'approvazione del rendiconto annuale -	
	con annessa relazione - nonché ogni qualvolta lo decida il	
	Consiglio Direttivo o lo richieda l'Organo di Controllo,	
	quando nominato, o ne faccia espressa richiesta un decimo	
	degli Associati legittimati al voto. Le decisioni dell'As-	
	semblea sono sempre assunte su proposte specificamente indi-	
	cate e in modo da garantire la massima trasparenza e	
	lealtà, in un'ottica di democrazia partecipata nella vita	
	associativa. Le modalità di votazione sono determinate, in	
	occasione dell'Assemblea, dal Presidente dell'Assemblea o	
	dal Consiglio Direttivo, salvo quelle per l'Assemblea per	
	l'elezione del Consiglio Direttivo (incluso il Presidente)	
	e l'Organo di Controllo, che saranno regolate tramite appo-	
	sito regolamento redatto dal Consiglio Direttivo (il "Rego-	
	lamento Elettorale"). Il Regolamento Elettorale potrà preve-	
	dere il voto segreto per l'elezione delle cariche prefate.	
	Con l'obiettivo di facilitare la massima partecipazione al-	
	le decisioni dell'Associazione, sarà possibile esercitare	
	il proprio diritto di voto per corrispondenza oppure attra-	
	verso il meccanismo del cd. E-Voting, ossia attraverso il	

	sito web dell'Associazione, con le modalità che saranno com-	
	piutamente elaborate, mercé apposito regolamento redatto	
	dal Consiglio Direttivo. Delle operazioni di spoglio viene	
	redatto verbale a cura del Segretario. La convocazione	
	dell'Assemblea deve essere effettuata mediante comunicazio-	
	ne scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e	
	dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convoca-	
	zione e l'elenco analitico dei punti all'ordine del giorno,	
	pubblicata sul sito internet dell'Associazione almeno 15	
	(quindici) giorni o, nel caso di Assemblea chiamata a deli-	
	berare per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Presiden-	
	te, del Presidente Onorario e dell'Organo di Controllo, se	
	nominato, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza	
	stessa. Sono ammesse deleghe esclusivamente in favore degli	
	Associati. Ogni rappresentante non può avere più di due de-	
	leghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in	
	sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di	
	quest'ultimo, l'Assemblea nomina, seduta stante, un Presi-	
	dente per l'Assemblea, scegliendolo tra gli Associati. In i-	
	potesi di votazione richiesta direttamente dagli Associati	
	(non meno di un decimo degli aventi diritto al voto), la do-	
	manda dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo, con	
	l'indicazione analitica degli argomenti da trattare e le	
	proposte da porre in votazione.	
	Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, l'Assemblea si co-	

	stituisce e delibera come segue:	
	in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese	
	a maggioranza di voti e con la presenza (in proprio o per	
	delega) di almeno la metà degli associati. Qualora in sede	
	di prima convocazione il quorum necessario per la validità	
	della seduta (la presenza di almeno metà degli associati)	
	non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà	
	valida qualunque sia il numero degli intervenuti;	
	le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo sta-	
	tuto richiederanno per la loro validità la presenza (in pro-	
	prio o per delega) di almeno tre quarti degli associati e	
	il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deli-	
	berare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione	
	del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di	
	almeno tre quarti degli associati.	
	In caso di espressione del voto per corrispondenza o trami-	
	te E-Voting, gli Associati che hanno espresso il voto sono	
	computati nel quorum costitutivo. Nelle deliberazioni	
	dell'Assemblea, in caso di parità (tenuto conto anche dei	
	voti già espressi per corrispondenza o tramite E-Voting da-	
	gli Associati non presenti, ma votanti), sarà indetta una	
	nuova votazione (o più votazioni) degli Associati presenti	
	(in proprio o rappresentati per delega) in Assemblea, sino	
	al conseguimento della maggioranza (tenuto sempre conto an-	
	che dei voti già espressi per corrispondenza o tramite	

	E-Voting dagli Associati non presenti, ma votanti), salvo	
	quanto previsto nel Regolamento Elettorale.Il verbale	
	dell'assemblea conterrà la descrizione dettagliata delle o-	
	perazioni di spoglio. All'Assemblea, compete la nomina del	
	Presidente, del Consiglio Direttivo (per questi, sin dalla	
	fase costituente), la decisione di dotarsi dell'Organo di	
	Controllo, al di fuori di ipotesi di obbligatorietà dello	
	stesso, e la conseguente nomina dei suoi membri. Ogni aven-	
	te diritto, potrà esprimere un solo voto, in rigorosa ottem-	
	peranza dei principi di democrazia ed uguaglianza, compiuta-	
	mente estrinsecati nel precetto "una testa, un voto."	
	Il Presidente, proclamati i risultati della votazione, con-	
	statato che non vi è altro da deliberare e che nessuno dei	
	presenti ha chiesto la parola, dichiara sciolta l'assemblea	
	alle ore diciassette e minuti trenta.	
	Il Presidente mi consegna il testo del nuovo statuto, conte-	
	nente le deliberate modifiche, che si allega sotto la lette-	
	ra "A", del quale i presenti dichiarano di avere esatta co-	
	noscenza.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho da-	
	to lettura al comparente che, da me interpellato, lo dichia-	
	ra conforme a verità ed alla sua volontà e lo sottoscrive	
	con me notaio alle ore diciotto.	
	Consta di cinque fogli, scritti in parte da persona di mia	
	fiducia con mezzi elettronici e in parte da me notaio a ma-	

no su diciassette facciate.

Firmato: Antonio Palese - Caroli Graziano - Colucci Gino -

Di Bello Alessandro - Roberta Ingrosso - Missiani Angelo -

Ippazio Prete - Palese Roberto - Francesca Biscozzi Notaio,

vi è il sigillo.

	ALLEGATO "A" Repertorio n. 5049 Raccolta n. 3517	
	S T A T U T O dell'Associazione	
	"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TARAS 706 a.C."	
	*/**/**/**/	
	Articolo 1 -Denominazione, sede e durata-	
	E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato	
	"Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una	
	associazione avente la seguente denominazione:	
	"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TARAS 706 a.C."	
	da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale	
	nel Comune di Taranto in via Principe Amedeo n. 32 e con	
	durata illimitata.	
	Articolo 2 - Scopo, finalità e attività-	
	L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento in favore dei propri associati, di loro	
	familiari o di terzi della seguente attività di interesse	
	generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o delle persone aderenti	
	agli enti associati:	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	

	interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo	
	3 luglio 2017 n.117.	
	L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti	
	attività:	
	1) educazione a una dimensione solidale, etica e culturale	
	della passione sportiva e alla lealtà sportiva,	
	identificando la comunità dei sostenitori nei valori della	
	migliore tradizione storica e sportiva del calcio tarantino,	
	nonché sociale e culturale della stessa Città di Taranto,	
	anche attraverso la promozione e la diffusione della loro	
	conoscenza e di tutte le tipicità oltre i confini nazionali;	
	2) creazione di una rappresentanza responsabile e	
	democratica di tifosi tarantini che sostengano la squadra di	
	calcio libera espressione della città di Taranto, nel	
	rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, e	
	perseguimento della crescita sportiva della stessa;	
	3) sviluppo di rapporti di mutua collaborazione con altre	
	analoghe realtà in Italia e all'estero che si ispirano agli	
	stessi principi.	
	L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle	
	condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura	
	in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il	
	diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota	
	associativa.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del	

	Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di	
	interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a	
	queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con	
	apposito Decreto ministeriale.	
	In particolare l'associazione potrà:	
	- promuovere attività sportive nel settore calcistico,	
	eventualmente di concerto con la società calcistica	
	attualmente denominata "Taranto Football Club 1927" (in	
	prosieguo per brevità denominata "Club");	
	- predisporre materiale di marketing dell'Associazione	
	(gadgets e merchandising), pubblicare e distribuire	
	materiale divulgativo, gestire il proprio sito internet e	
	promuoversi attraverso i vari mezzi di comunicazione;	
	- creare un circuito commerciale, con partners/convenzionati;	
	- stipulare ogni opportuno atto o contratto, ivi inclusa	
	l'accensione di finanziamenti e mutui, l'assunzione in	
	concessione o in comodato, l'acquisto - in proprietà o in	
	diritto di superficie - e la locazione, anche	
	ultranovenne, di immobili, la stipula di convenzioni di	
	qualsiasi genere con Enti Pubblici e Privati, che siano	
	considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli	
	scopi dell'Associazione;	
	- amministrare e gestire i beni di cui sia, eventualmente,	
	proprietaria, locatrice, comodataria o, comunque, a	
	qualsiasi titolo, posseduti o detenuti;	

	- partecipare - ferma la propria autonomia ed indipendenza e	
	previa delibera del Consiglio Direttivo - ad associazioni,	
	riconosciute e non, fondazioni, istituzioni od enti,	
	pubblici e privati (societari e non) nazionali ed	
	internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o	
	indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o,	
	comunque, coerenti con quelli dell'Associazione, anche	
	concorrendo, ove opportuno, alla costituzione stessa degli	
	organismi prefati;	
	- partecipare - in via accessoria, qualora ricorrano	
	condizioni di assoluta compatibilità con gli scopi sociali -	
	al perseguimento degli scopi istituzionali ed al capitale	
	societario del Club;	
	- promuovere ed organizzare manifestazioni e iniziative di	
	carattere educativo, culturale, ricreativo, sportivo e di	
	solidarietà, quali ad esempio convegni, incontri e seminari	
	- anche presso Istituzioni di cultura - nonché mostre,	
	attività espositive e museali, procedere alla pubblicazione	
	dei relativi atti o documenti e di ogni altra iniziativa	
	editoriale;	
	- all'uopo, curare la raccolta di documentazione, materiali	
	per realizzare ricerche sulla storia del calcio tarantino,	
	anche mediante l'allestimento e la gestione di un Museo	
	della Storia del Taranto;	
	- svolgere attività di formazione, corsi e seminari	

	concernenti l'Ordinamento del calcio, nonché ogni eventuale	
	altra tematica, attinente, direttamente o indirettamente, i	
	settori d'interesse dell'Associazione;	
	- erogare premi e borse di studio;	
	- promuovere e sostenere nel mondo giovanile tarantino -	
	possibilmente veicolandosi anche in altri ambiti regionali -	
	e presso le categorie svantaggiate o disagiate	
	(eventualmente di concerto con associazioni di promozione	
	sociale, ONLUS, cooperative sociali etc., quali soggetti	
	giuridici già operanti nel settore) iniziative e strumenti	
	di educazione all'interesse ed alla partecipazione al	
	calcio, da intendersi come momento di aggregazione sociale e	
	di sviluppo della condizione giovanile.	
	L'associazione potrà altresì svolgere le attività secondarie	
	e strumentali individuate successivamente da parte	
	dell'Organo di amministrazione.	
	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta	
	fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore -	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva - al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	Articolo 3 - Ammissione e numero degli associati -	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non	

	può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono aderire all'associazione le persone fisiche ed gli	
	altri enti del Terzo settore, con o senza scopo di lucro, a	
	condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta	
	per cento del numero delle associazioni di promozione	
	sociale e che ne condividano lo spirito e ed i principi	
	enucleati nel presente Statuto, accettino le regole dettate	
	dal presente Statuto e che partecipano alle attività	
	dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze	
	e conoscenze.	
	L'adesione è libera.	
	È sufficiente la semplice richiesta tramite compilazione di	
	modulo di adesione, anche online. Entro il termine di 30	
	(trenta) giorni il Consiglio Direttivo provvederà	
	all'iscrizione nel Registro degli Associati (previa	
	sottoscrizione del modulo di adesione), dallo stesso tenuto	
	ed a consegnare contestualmente la tessera associativa.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire	
	meno solo nei casi previsti dall'art. 6 (sei).	
	Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale	
	principio, introducendo criteri di ammissione	
	strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	Gli Associati si suddividono in Fondatori, Benemeriti,	
	Onorari, Partner, Ordinari, Junior.	
	Articolo 4 - Associati	

	Sono Associati Fondatori coloro che hanno sottoscritto	
	l'atto costitutivo e sono, altresì, considerati Associati	
	Fondatori coloro che hanno sottoscritto il Manifesto	
	Costitutivo ed hanno aderito all'Associazione entro il 30	
	(trenta) giugno 2012 (duemiladodici). Tutti gli Associati	
	Fondatori hanno versato una <i>tantum</i> e con le modalità	
	stabilite in sede di costituzione un contributo	
	straordinario pari ad Euro 1.000,00. Per gli esercizi	
	sociali gli Associati Fondatori dovranno versare la quota	
	annuale stabilita per una delle altre categorie di Associati.	
	Sono Associati Ordinari tutti gli Associati, diversi da	
	Associati Fondatori, che siano persone fisiche maggiori di	
	anni 18 (diciotto), persone giuridiche (incluse anche	
	fondazioni e associazioni riconosciute), associazioni ed	
	enti non riconosciuti come persone giuridiche.	
	Sono Associati Benemeriti tutti gli Associati che	
	verseranno, facoltativamente, in aggiunta alla quota annuale	
	minima, un importo annualmente stabilito dal Consiglio	
	Direttivo.	
	Sono Associati Partner tutti gli Associati persone	
	giuridiche o professionisti muniti di partita IVA che	
	verseranno, facoltativamente, in aggiunta alla quota annuale	
	minima un importo stabilito dal Consiglio Direttivo.	
	Sono Associati <i>junior</i> gli Associati che siano persone	
	fisiche di età inferiore ad anni 18 (diciotto). Gli	

	Associati <i>junior</i> possono rivestire anche la qualifica di	
	Associati Fondatori o di Associati Benemeriti.	
	Articolo 5 - Associati Onorari	
	Il Consiglio Direttivo si riserva di nominare Associati	
	Onorari le persone fisiche, gli Enti o le persone giuridiche	
	che si siano contraddistinte per particolari meriti ispirati	
	agli stessi valori e principi consacrati nel presente	
	Statuto o per l'aver acquisito particolari benemerenze nei	
	confronti dell'Associazione. Essi rivestiranno il ruolo di	
	testimonials dell'Associazione e - con la loro attiva	
	presenza - garantiranno il giusto perseguimento degli scopi	
	sociali, ispirati alla più nobile tradizione calcistica	
	tarantina, la sua consacrazione ideale e se vorranno	
	potranno versare liberamente una quota di adesione <i>una</i>	
	<i>tantum</i> .	
	Articolo 6 - Perdita della qualità di Associato	
	La qualità di Associato viene meno per decesso (per le	
	persone fisiche) ed estinzione (per le persone giuridiche o	
	enti).	
	Inoltre, viene meno in caso di:	
	- recesso dell'Associato, esercitato con le modalità di cui	
	al successivo art.8;	
	- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata	
	dall'Assemblea, ai sensi del successivo art.10.	
	Chiunque, per qualsiasi causa, cessa dalle qualità di	

	Associato, perde ogni diritto relativo, ma non viene	
	esonerato dagli impegni assunti nei confronti	
	dell'Associazione.	
	Articolo 7 - Diritti e doveri degli Associati	
	Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri nei	
	confronti dell'Associazione.	
	Spetta a tutti gli Associati - in regola con il versamento	
	delle quote associative - il diritto di partecipazione alle	
	attività sportive, culturali, ricreative e sociali	
	dell'Associazione.	
	Il diritto di elettorato, attivo e passivo, viene enucleato	
	ai sensi del successivo art.9.	
	Ogni Associato ha il dovere di osservare i principi del	
	presente Statuto, di ottemperare alle disposizioni in esso	
	contenute, nonché di rispettare i regolamenti associativi e	
	le decisioni degli Organi dell'Associazione.	
	Ha il dovere, altresì, di corrispondere regolarmente la	
	quota associativa, nel corso dell'anno dell'esercizio del	
	diritto, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte	
	le attività ed iniziative dell'associazione.	
	Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali	
	previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi	
	entro 15 (quindici) giorni.	
	I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota	

	associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile,	
	rivalutabile e trasmissibile.	
	Gli associati che abbiano cessato di appartenere	
	all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio	
	della stessa.	
	Articolo 8 - Durata dell'iscrizione	
	L'iscrizione all'Associazione ha durata per l'anno solare in	
	corso e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo	
	formale recesso da esercitarsi con preavviso scritto almeno	
	8 (otto) giorni prima.	
	Articolo 9 - Diritto di elettorato, requisiti, gratuità	
	delle cariche.	
	Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che	
	siano persone fisiche; nel caso siano associati Enti o	
	persone giuridiche, il diritto di elettorato viene	
	esercitato dal Legale rappresentante pro tempore. Il diritto	
	di elettorato passivo per accedere alle cariche associative	
	spetta a tutti gli Associati capaci di agire ferma la	
	sussistenza di particolari requisiti di professionalità,	
	eventualmente richiesti dal Consiglio Direttivo in sede di	
	indizione dell'Assemblea convocata per l'elezione del	
	Consiglio Direttivo (incluso il Presidente) e dell'Organo di	
	Controllo, se nominato. Il diritto di elettorato - sia	
	attivo che passivo - viene sospeso in ipotesi di mancato	
	versamento della quota associativa dell'anno in corso. Le	

	cariche elettive dell'Associazione sono tutte essenzialmente	
	gratuite, salvo l'eventuale rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute in ragione dell'incarico svolto e	
	documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.	
	Articolo 10 - Sanzioni disciplinari	
	L'Associato che non ottempera ai doveri stabiliti dal	
	presente Statuto o, comunque, si renda colpevole di azioni	
	disonorevoli, di gravi mancanze alle norme di convivenza	
	associativa o di comportamenti che ledano il buon nome e gli	
	interessi dell'Associazione o siano di molestia o turbativa	
	al buon andamento della stessa è passibile di sanzioni	
	disciplinari. I provvedimenti che il Consiglio Direttivo può	
	adottare a carico di un Associato sono i seguenti:	
	- ammonizione, censura, sospensione ed esclusione.	
	L'ammonizione e la censura sono inflitte per infrazioni di	
	lieve entità o contegni disdicevoli di relativa gravità. Se	
	reiterati, sono passibili di sospensione.	
	La sospensione può essere disposta per un periodo di tempo	
	non inferiore a quindici giorni e non superiore a dieci mesi.	
	Essa non esonera dal pagamento della quota associativa.	
	L'esclusione può essere disposta nelle seguenti ipotesi:	
	a) l'Associato abbia riportato condanne, con sentenza penale	
	passata in giudicato, che ledano la sua onorabilità;	
	b) abbia commesso infrazioni di particolare gravità, in	
	contrasto o incompatibilità con i fini sociali ed il buon	

	andamento dell'Associazione.	
	L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea Generale.	
	Le sanzioni disciplinari possono essere disposte su istanza	
	degli Organi dell'Associazione ovvero di qualunque	
	Associato, adeguatamente motivata e documentata. Qualora	
	l'istanza non sia prima facie manifestamente infondata - nel	
	quale ultimo caso il Consiglio Direttivo procede ad emanare	
	un provvedimento motivato di archiviazione - il Consiglio	
	Direttivo deve comunicare per iscritto all'interessato	
	l'addebito rivoltogli, concedendo a quest'ultimo termine di	
	giorni 15 (quindici) per inviare, per iscritto, delle	
	memorie difensive, e richiedere, eventualmente, l'audizione	
	personale. Il Consiglio dispone la fissazione dell'udienza	
	per l'audizione personale, convocando gli eventuali contro	
	interessati. Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente	
	Onorario se nominato, conclude la procedura sanzionatoria	
	con un provvedimento motivato di irrogazione o di non	
	irrogazione della sanzione disciplinare di ammonizione,	
	censura o sospensione. Nell'ipotesi di irrogazione della	
	sanzione disciplinare dell'"esclusione", il Consiglio	
	Direttivo, sentito il Presidente Onorario, se nominato,	
	adotta un provvedimento motivato di proposta alla prima	
	Assemblea Generale.	
	Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente Onorario se	
	nominato, può, in via d'urgenza cautelare e in ogni stato	

	del procedimento - qualora sussistano i requisiti del fumus	
	boni iuris e del periculum in mora - sospendere l'Associato	
	dalle attività associative, in attesa della conclusione	
	della procedura sanzionatoria.	
	Qualora l'imputato sia un componente del Consiglio	
	Direttivo, tale componente non partecipa alle attività	
	relative all'istruzione e alla delibera del procedimento	
	sanzionatorio.	
	Articolo 11 - Organi dell'Associazione	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli Associati;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) il Vicepresidente;	
	e) il Presidente Onorario;	
	f) l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Articolo 12 - Assemblea degli Associati	
	L'Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti	
	gli Associati persone fisiche e dagli Associati diversi	
	dalle persone fisiche, nelle persone dei loro Legali	
	rappresentanti p.t. ed è l'organo sovrano dell'Associazione.	
	L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali; -	
	nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti; - approva il bilancio; -	

	delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti; - delibera sulla esclusione degli associati; -	
	delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
	Statuto; - approva l'eventuale regolamento dei lavori	
	assembleari; - delibera lo scioglimento; - delibera la	
	trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; -	
	delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea - almeno una volta l'anno - è tenuta	
	all'approvazione del rendiconto annuale - con annessa	
	relazione - nonché ogni qualvolta lo decida il Consiglio	
	Direttivo o lo richieda l'Organo di Controllo, quando	
	nominato, o ne faccia espressa richiesta un decimo degli	
	Associati legittimati al voto. Le decisioni dell'Assemblea	
	sono sempre assunte su proposte specificamente indicate e in	
	modo da garantire la massima trasparenza e lealtà, in	
	un'ottica di democrazia partecipata nella vita associativa.	
	Le modalità di votazione sono determinate, in occasione	
	dell'Assemblea, dal Presidente dell'Assemblea o dal	
	Consiglio Direttivo, salvo quelle per l'Assemblea per	
	l'elezione del Consiglio Direttivo (incluso il Presidente) e	
	l'Organo di Controllo, che saranno regolate tramite apposito	
	regolamento redatto dal Consiglio Direttivo (il "Regolamento	
	Elettorale"). Il Regolamento Elettorale potrà prevedere il	

	voto segreto per l'elezione delle cariche prefate. Con	
	l'obiettivo di facilitare la massima partecipazione alle	
	decisioni dell'Associazione, sarà possibile esercitare il	
	proprio diritto di voto per corrispondenza oppure attraverso	
	il meccanismo del cd. E-Voting, ossia attraverso il sito web	
	dell'Associazione, con le modalità che saranno compiutamente	
	elaborate, mercé apposito regolamento redatto dal Consiglio	
	Direttivo. Delle operazioni di spoglio viene redatto verbale	
	a cura del Segretario. La convocazione dell'Assemblea deve	
	essere effettuata mediante comunicazione scritta contenente	
	l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della	
	riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco	
	analitico dei punti all'ordine del giorno, pubblicata sul	
	sito internet dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni	
	o, nel caso di Assemblea chiamata a deliberare per	
	l'elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del	
	Presidente Onorario e dell'Organo di Controllo, se nominato,	
	almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza stessa. Sono	
	ammesse deleghe esclusivamente in favore degli Associati.	
	Ogni rappresentante non può avere più di due deleghe.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua	
	assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di	
	quest'ultimo, l'Assemblea nomina, seduta stante, un	
	Presidente per l'Assemblea, scegliendolo tra gli Associati.	
	In ipotesi di votazione richiesta direttamente dagli	

	Associati (non meno di un decimo degli aventi diritto al	
	voto), la domanda dovrà essere inoltrata al Consiglio	
	Direttivo, con l'indicazione analitica degli argomenti da	
	trattare e le proposte da porre in votazione.	
	Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, l'Assemblea si	
	costituisce e delibera come segue:	
	in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese	
	a maggioranza di voti e con la presenza (in proprio o per	
	delega) di almeno la metà degli associati. Qualora in sede	
	di prima convocazione il quorum necessario per la validità	
	della seduta (la presenza di almeno metà degli associati)	
	non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà	
	valida qualunque sia il numero degli intervenuti;	
	le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo	
	statuto richiederanno per la loro validità la presenza (in	
	proprio o per delega) di almeno tre quarti degli associati e	
	il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per	
	deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto	
	favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	In caso di espressione del voto per corrispondenza o tramite	
	E-Voting, gli Associati che hanno espresso il voto sono	
	computati nel quorum costitutivo. Nelle deliberazioni	
	dell'Assemblea, in caso di parità (tenuto conto anche dei	
	voti già espressi per corrispondenza o tramite E-Voting	

	dagli Associati non presenti, ma votanti), sarà indetta una	
	nuova votazione (o più votazioni) degli Associati presenti	
	(in proprio o rappresentati per delega) in Assemblea, sino	
	al conseguimento della maggioranza (tenuto sempre conto	
	anche dei voti già espressi per corrispondenza o tramite	
	E-Voting dagli Associati non presenti, ma votanti), salvo	
	quanto previsto nel Regolamento Elettorale.Il verbale	
	dell'assemblea conterrà la descrizione dettagliata delle	
	operazioni di spoglio. All'Assemblea, compete la nomina del	
	Presidente, del Consiglio Direttivo (per questi, sin dalla	
	fase costituente), la decisione di dotarsi dell'Organo di	
	Controllo, al di fuori di ipotesi di obbligatorietà dello	
	stesso, e la conseguente nomina dei suoi membri. Ogni avente	
	diritto, potrà esprimere un solo voto, in rigorosa	
	ottemperanza dei principi di democrazia ed uguaglianza,	
	compiutamente estrinsecati nel precetto "una testa, un voto.	
	Articolo 13 - Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo	
	dell'Associazione, cui competono la direzione e	
	l'amministrazione dell'Ente e l'attuazione degli scopi	
	statutari.	
	Compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e	
	straordinaria, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo:	
	la redazione annuale del bilancio consuntivo di gestione;	
	del piano revisionale di spesa, con relativa relazione	

	illustrativa; l'indizione delle votazioni dell'Assemblea	
	Generale; l'approvazione dei documenti interni; la nomina	
	degli Associati Onorari; la decisione sulle quote ordinarie	
	e sui contributi straordinari; l'organizzazione del	
	patrocinio di manifestazioni.	
	Il Consiglio Direttivo è competente per deliberare in merito	
	all'espressione del voto alle assemblee del Club, qualora	
	l'Associazione detenga una partecipazione nel capitale	
	sociale (o una quota associativa, in caso di associazioni	
	sportive) del Club e può anche rimettere, di volta in volta,	
	la decisione all'Assemblea.	
	Svolge, in ogni caso, funzioni di indirizzo programmatico e	
	di sua attuazione, da sottoporre, attraverso un documento	
	congiunto all'attenzione dell'Assemblea in sede di	
	approvazione del rendiconto annuale consuntivo e del piano	
	previsionale di spesa.	
	È composto da sette (7) membri, eletti dall'Assemblea degli	
	Associati.	
	I membri durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla	
	data delle votazioni dell'Assemblea Generale indette per	
	l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo del terzo	
	esercizio della carica.	
	Sono ammesse candidature da parte di tutti gli Associati e	
	la candidatura non può essere rifiutata.	
	In ipotesi di assenza di un numero di candidati tali da	

	consentire il rispetto del numero minimo di Consiglieri,	
	sono indette nuove elezioni.	
	Il mandato decorre dal giorno di votazione dell'Assemblea e	
	scade alla data delle votazioni assembleari indette per	
	l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo del terzo	
	esercizio della carica.	
	I consiglieri possono essere eletti consecutivamente per un	
	massimo di 2 (due) mandati. Raggiunti sei (6) consecutivi	
	esercizi sociali di mandato, non è possibile rivestire la	
	medesima carica se non dopo trascorso un periodo minimo di	
	tre (3) esercizi sociali consecutivi. La perdita della	
	qualità di Associato è causa di decadenza dalla carica di	
	Consigliere, con efficacia immediata.	
	Nomina, tra i suoi componenti, un Presidente, un Vice	
	Presidente e, anche al di fuori, un tesoriere e un	
	segretario.	
	Per il compiuto funzionamento e per il perfezionamento della	
	propria struttura potrà provvedere, inoltre, a istituire	
	commissioni interne e gruppi di lavoro, sia con carattere di	
	temporaneità, sia permanenti.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede o in altro	
	luogo almeno una volta al mese ed ogni qual volta lo ritenga	
	opportuno il Presidente o lo richieda un numero minimo di	
	due consiglieri, o, ancora, ne sia fatta istanza dall'Organo	
	di Controllo, se nominato, con analitica indicazione degli	

	argomenti posti all'ordine del giorno.	
	La convocazione è fatta mediante avviso scritto spedito - a	
	mezzo e/mail - almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato	
	per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del	
	giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e dei punti	
	all'ordine del giorno. In caso d'urgenza, l'avviso di	
	convocazione potrà essere inviato con un preavviso minimo di	
	24 (ventiquattro) ore. In mancanza di avviso di	
	convocazione, il Consiglio Direttivo può comunque riunirsi e	
	deliberare se sono presenti tutti i componenti. Le riunioni	
	del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche	
	telefonicamente, a condizione che tutti i partecipanti alla	
	riunione possano essere identificati, siano in grado di	
	partecipare alla discussione e di ricevere e trasmettere gli	
	eventuali documenti.	
	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure,	
	in sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente; in caso	
	di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più	
	anziano.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei componenti, salvo che per le	
	delibere relative alla nomina del Presidente	
	dell'Associazione e all'espressione del voto alle assemblee	
	del Club (inclusa la delibera di rimettere di volta in volta	
	la decisione all'Assemblea), qualora l'Associazione detenga	

	una partecipazione nel capitale sociale (o una quota	
	associativa, in caso di associazioni sportive) del Club, per	
	le quali occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei	
	componenti in carica; in ogni caso il Consiglio Direttivo	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti e in caso di parità, la delibera s'intende	
	respinta. Non sono ammesse deleghe.	
	Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto	
	nel Libro del Consiglio Direttivo.	
	Qualora uno o più consiglieri (incluso il Presidente, nella	
	sua qualità di consigliere, in quanto la nomina alla carica	
	di Presidente è di competenza del Consiglio Direttivo)	
	cessino dalla carica per qualsiasi motivo (revoca,	
	decadenza, dimissioni o decesso) gli stessi saranno	
	sostituiti in occasione della prima assemblea di	
	approvazione del rendiconto annuale consuntivo, secondo le	
	modalità indicate nel "regolamento elettorale". I nuovi	
	membri, eletti in sostituzione dei Consiglieri cessati dalla	
	carica per qualsiasi motivo, dureranno in carica per gli	
	esercizi residui previsti per il mandato del Consiglio	
	Direttivo.	
	Qualora invece il numero dei Consiglieri si riduca, per	
	qualsiasi motivo (revoca, decadenza, dimissioni o decesso),	
	sotto il numero minimo di tre (3), l'intero Consiglio	

	Direttivo decade e il Presidente convoca senza indugio	
	l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo,	
	i cui membri dureranno in carica per tre (3) esercizi.	
	I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono	
	senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive	
	decadono d'ufficio dalla carica.	
	Decadono, altresì, ipso iure, dalla carica, in ipotesi di	
	candidatura, a qualsiasi titolo o ragione, in competizioni	
	elettorali politiche o delle istituzioni sportive. Coloro	
	che ricoprono cariche o funzioni politiche o nelle	
	istituzioni sportive o nella pubblica amministrazione non	
	possono rivestire la carica di componente del Consiglio	
	Direttivo.	
	Articolo 14 - Competenze di Presidente, Vice-Presidente e	
	Segretario	
	Il Presidente è sempre nominato dal Consiglio Direttivo tra	
	i componenti dello stesso Consiglio Direttivo ed è il legale	
	rappresentante dell'Associazione e presiede il Consiglio	
	Direttivo.	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei	
	rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di	
	terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	
	Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio	
	Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.	

	Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce	
	in caso di assenza e/o impedimento temporaneo.	
	La perdita della qualità di Associato è causa di decadenza	
	dalla carica di Presidente o Vice-Presidente, con efficacia	
	immediata. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo,	
	dalla carica di Presidente, il Vice-Presidente assume le	
	veci di Presidente (inclusa la legale rappresentanza)	
	durante il periodo di transizione e fino alla nomina del	
	Presidente da parte del Consiglio Direttivo (restando inteso	
	che anche il Vice Presidente può essere nominato	
	Presidente). In caso di cessazione, per qualsiasi motivo,	
	dalla carica di Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo	
	nomina un nuovo Vice-Presidente. In caso di cessazione, per	
	qualsiasi motivo, di entrambi il Presidente e il	
	Vice-Presidente, il Consigliere più anziano assume le veci	
	di Presidente (inclusa la legale rappresentanza	
	dell'Associazione) fino alla nomina del nuovo Presidente e	
	del nuovo Vice Presidente.	
	Il Segretario verbalizza le adunanze dell'Assemblea dei	
	Soci, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Consiglio	
	Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si	
	rendano necessarie od opportune per il funzionamento	
	dell'amministrazione dell'Associazione.	
	Articolo 15 - Il Tesoriere	
	Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e ha le	

	seguenti competenze:	
	- riscossione delle quote sociali e dei contributi pubblici	
	e privati all'Associazione;	
	- gestione delle spese dell'Associazione;	
	- comunicazione di ogni forma di pubblicità ai sensi di	
	legge relativa ai contributi ricevuti;	
	- tenuta dei libri e delle scritture contabili;	
	- svolgimento di ogni altro adempimento di natura	
	amministrativa e fiscale.	
	Il Tesoriere relaziona periodicamente e stabilmente al	
	Consiglio Direttivo sull'andamento dei conti e cura la	
	redazione della relazione e del rendiconto annuale e del	
	conto previsionale dell'Associazione da sottoporre all'esame	
	del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea.	
	La carica di Tesoriere e la funzione di Segretario sono	
	cumulabili.	
	In osservanza al principio di trasparenza, ciascun Socio ha	
	il diritto di ispezionare le operazioni del Tesoriere, su	
	base mensile.	
	La perdita della qualità di Socio è causa di decadenza dalla	
	carica di Tesoriere.	
	Articolo 16 - Presidente onorario	
	L'Assemblea degli Associati elegge il Presidente Onorario	
	tra gli Associati onorari , qualora ricorrano le condizioni	
	di cui all'art.5 del presente Statuto.	

	Le votazioni per la nomina sono indette dal Consiglio	
	Direttivo, il quale ne stabilirà le modalità in apposito	
	regolamento. Risulterà eletto Presidente Onorario il	
	candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze,	
	purché sia rappresentato almeno un quarto degli Associati	
	aventi diritto al voto.	
	Il Presidente Onorario resta in carica sino alle dimissioni.	
	Essendo garante morale dei valori fondamentali cui si ispira	
	l'Associazione, non può essere revocato dall'Assemblea,	
	fatta salva l'ipotesi in cui, con i suoi comportamenti,	
	tradendo la sua storia individuale, si ponga in contrasto	
	con i suddetti valori fondanti e, quindi, con l'Associazione	
	che ne è la diretta emanazione.	
	Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza	
	diritto di voto e proclama i risultati delle votazioni	
	aventi ad oggetto la nomina delle cariche associative.	
	Articolo 17 - Organo di Controllo	
	L'Assemblea degli Associati può nominare l'Organo di	
	Controllo anche monocratico. Si intende che, qualora norme	
	di legge successive alla costituzione dell'Associazione,	
	rendessero obbligatoria la nomina di un organo di controllo,	
	l'Assemblea degli Associati dovrà, senza indugio, provvedere	
	in tal senso.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica	
	l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le	

	categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice	
	civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può	
	esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.	
	1, art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la revisione	
	legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è	
	costituito da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che	
	l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	I membri dell'Organo di controllo durano in carica tre	

	esercizi - salvo revoca ai sensi dell'articolo 12 (dodici)	
	del presente statuto - e scadono alla data delle votazioni	
	assembleari indette per l'approvazione del rendiconto	
	annuale consuntivo del terzo esercizio della carica. I	
	Sindaci possono essere eventualmente eletti consecutivamente	
	per un massimo di 2 (due) mandati.	
	Delle riunioni dell'Organo di controllo deve essere redatto	
	verbale trascritto nel Libro dell'Organo di Controllo tenuto	
	a cura dell'Organo di Controllo medesimo. L'Organo di	
	Controllo si riunisce in qualsiasi luogo del Comune di	
	Taranto ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente.	
	La convocazione è fatta mediante avviso scritto spedito - a	
	mezzo e/mail - almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato	
	per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del	
	giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e dei punti	
	all'ordine del giorno. In caso d'urgenza, l'avviso di	
	convocazione potrà essere inviato con un preavviso minimo di	
	24 (ventiquattro) ore. In mancanza di avviso di	
	convocazione, l'Organo di Controllo può comunque riunirsi e	
	deliberare se sono presenti tutti i componenti. Le riunioni	
	dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche	
	telefonicamente, a condizione che tutti i partecipanti alla	
	riunione possano essere identificati, siano in grado di	
	partecipare alla discussione e di ricevere e trasmettere gli	
	eventuali documenti.	

	La nomina, quando prevista, avviene sulla base di quanto	
	stabilito nel Regolamento Elettorale. Se nel corso	
	dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno	
	o più Sindaci, subentra il Sindaco supplente più anziano	
	d'età, nel precipuo rispetto dei requisiti di	
	professionalità richiesti.	
	Articolo 18 (Revisione legale dei conti)	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile	
	e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge,	
	l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o	
	una Società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro.	
	Articolo 19 (Patrimonio)	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	- dalle quote associative e dagli eventuali contributi	
	straordinari versati dagli Associati, da beni mobili ed	
	immobili di sua proprietà;	
	- dai contributi offerti sia dagli Associati che da altri, i	
	quali - per disposizione dell'oblatore - possono avere una	
	specificata destinazione; i contributi, le donazioni, le	
	sovvenzioni, da parte di persone fisiche, enti o persone	
	giuridiche, tanto pubblici che privati; gli introiti	
	derivanti da sponsorizzazioni e da pubblicità;	
	- dai proventi derivanti dalle iniziative promosse	
	dall'Associazione;	

	- dalle rendite del patrimonio;	
	- dalle entrate derivanti da eventuali attività commerciali	
	strumentali agli scopi sociali ed ogni altra entrata,	
	infine, che concorra ad incrementare il patrimonio, al fine	
	dello svolgimento delle attività istituzionali.	
	Il Consiglio Direttivo decide sull'utilizzazione del	
	patrimonio e su eventuali investimenti realizzati con parte	
	dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.	
	Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio.	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti	
	esclusivamente a favore delle attività istituzionali	
	previste dall'articolo 2 (due) ed a quelle connesse o	
	strumentali.	
	In caso di scioglimento dell'Associazione i beni residuanti,	
	a seguito delle operazioni di liquidazione, sono devoluti	
	con le procedure di cui all'articolo 27 (ventisette) che	
	segue.	
	Articolo 20 Risorse economiche	

	L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie	
	al suo funzionamento e allo svolgimento della propria	
	attività, da fonti diverse, quali: quote associative,	
	contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti	
	testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di	
	raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di	
	interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo	
	settore.	
	Articolo 21 - Esercizio Finanziario e contabilità	
	L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio	
	annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene	
	approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato	
	presso il Registro unico nazionale del terzo settore.	
	L'Organo di amministrazione documenta il carattere	
	secondario e strumentale delle attività diverse di cui	
	all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione	
	o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	Articolo 22 (Bilancio sociale e informativa sociale)	
	Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate	
	siano maggiori di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero	
	zero) annui l'associazione deve pubblicare annualmente e	
	tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali	

	emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo	
	attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e	
	controllo, ai dirigenti e agli associati.	
	Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate	
	siano maggiori di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero	
	zero) annui, l'associazione deve redigere, depositare presso	
	il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare	
	nel proprio sito internet il bilancio sociale.	
	Articolo 23 - Libri sociali	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di	
	amministrazione;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di	
	amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli	
	eventuali altri organi associativi, tenuti a cura	
	dell'organo cui si riferiscono.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri	

	associativi.	
	Articolo 24 - Volontari	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta	
	svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in	
	favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche	
	indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione:	
	sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate	
	nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	Articolo 25 - Lavoratori	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	

	natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento delle attività di	
	interesse generale e al perseguimento delle finalità	
	statutarie.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei	
	volontari o al 5% del numero degli associati.	
	Articolo 26 - Computo dei termini - Prorogatio - Norme	
	transitorie	
	Ogni qualvolta il presente Statuto stabilisce dei termini,	
	si osserva il calendario comune e si osservano le seguenti	
	regole.	
	Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento	
	iniziale del termine e si computa il giorno nel corso del	
	quale cade il momento finale. Se il termine scade in giorno	
	festivo, esso è prorogato al giorno seguente non festivo.	
	Nel computo a mese, il termine scade nel giorno del mese di	
	scadenza corrispondente al giorno del mese iniziale; se nel	
	mese di scadenza manca tale giorno, il termine scade con	
	l'ultimo giorno del mese di scadenza.	
	Agli Organi sociali si applica il regime della prorogatio.	
	Articolo 27 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	residuo)	
	In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio	
	residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio	

	regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da	
	quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta	
	dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano	
	fini analoghi, associazioni o comunque a favore di	
	iniziative con scopi analoghi a quello dell'Associazione, o	
	a fini di utilità sociale, nelle more della piena	
	operatività del suddetto Ufficio.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori	
	preferibilmente scelti tra i propri associati.	
	Articolo 28 - Pubblicità e Trasparenza	
	Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e	
	trasparenza degli atti relativi all'attività	
	dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o	
	rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il	
	libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni	
	dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora	
	eletto, dell'organo di controllo.	
	Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione	
	dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano	
	conservati presso professionisti di cui l'associazione si	
	avvale.	
	Le richieste di accesso alla documentazione vengono	
	indirizzate al Presidente dell'Associazione.	
	Articolo 29- Rinvio	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente	

[illegible]

Certifico io sottoscritta, Dott. Francesca Biscozzi, Notaio
in Martina Franca, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile
di Taranto, mediante apposizione al presente file della mia
firma digitale (dotata di certificato digitale in vigore
dal 12 marzo 2024 al 12 marzo 2027, rilasciato da Consiglio
Nazionale del Notariato Certification Authority), che la
presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme
al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a
norma di legge. Ai sensi dell'articolo 68 ter legge notarile
e art.22 d.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la presente copia di
documento cartaceo è formata su supporto informatico
pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste
ad ogni effetto di legge".

Martina Franca, lì 22 Maggio 2024



**Firmato digitalmente da
FRANCESCA BISCOZZI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TARANTO:80023530738**